



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10168	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 6	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 20.30 in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

AMBROSIONI STEFANO	SINDACO	Presente
ARIZZI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
RUBINI GLORIA	CONSIGLIERE	Presente
CALEGARI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
LUCIANO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALVI AMBROGIO	CONSIGLIERE	Presente
RUBINI TERESA ANNA	CONSIGLIERE	Presente
PATERNOSTER BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
GERVASONI LEONE	CONSIGLIERE	Presente
QUARTERONI HANS	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 0

La presente deliberazione è assunta con il collegamento audio-video da remoto del Sindaco Presidente, del Segretario e dei Consiglieri, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.P.C.M. 01 marzo 2020.

Partecipa il Segretario Comunale dr. VINCENZO DE FILIPPIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO AMBROSIONI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
-

IL SINDACO

F.to (Stefano Ambrosioni)

Il Segretario comunale, in qualità di responsabile dei servizi amministrativi del Comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);
- alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dr. Vincenzo De Filippis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi nei modi di Legge;

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020, con il quale sono state recepite le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA);

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;

- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

VISTA la deliberazione n.15/2022/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- il predetto TQRIF, aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERAn.444/2019 ed ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul medesimo territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

CONSIDERATO che il Comune di Piazza Brembana applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;

CONSIDERATO che la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO che si rende opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 30.03.2022, fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERAn.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 3, comma 5^{quines} del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTE le modifiche proposte al Regolamento (allegato “A”);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. **VISTO** la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma 1 e 2, del D.lvo 18.08.2020 n. 267 e s.m.i.;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, di cui in premessa;
- il parere n. 22 del revisore dei conti espresso in data 24.03.2023, prot. n. 1601 del 27.03.2023, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e smi (Allegato “B”);
- lo Statuto comunale;
- la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente oggetto: “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.

Il Consigliere Sig. Paternoster Bruno preannuncia una richiesta scritta volta a chiedere chiarimenti sul totale del costo del servizio e in ordine alla distinta delle voci di spesa all'interno di tale costo;

CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n.7, contrari n.3 (Paternoster Bruno, Gervasoni Leone e Quarteroni Hans) su n.10 Consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA


1. **di approvare** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;


2. **di approvare le modifiche** al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) come indicate nell'allegato "A";
3. **di dare atto** che lo stesso, così come modificato ed allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, entra in vigore il 1° gennaio 2023, allegato "A";
4. **di dare atto** del parere favorevole rilasciato dal revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato "B";
5. **di trasmettere** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n.7, contrari n. 3 (Paternoster Bruno, Gervasoni Leone e Quarteroni Hans) su n.10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to STEFANO AMBROSIONI

Il Segretario Comunale
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.05.2023 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to OBERTI LISA

Il Segretario Comunale
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 08.05.2023 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. in data

li,

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO